

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 848-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SALVI)

Comunicata alla Presidenza il 2 agosto 1984

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e Ministro « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Durante una fase preliminare, durata dal 1965 al 1975, Stato italiano e Santa Sede espressero entrambi in più occasioni la loro disponibilità ad una revisione dei Patti Lateranensi dell'11 febbraio 1929, in particolare per quel che riguardava i settori della legislazione matrimoniale, il regime degli Enti ecclesiastici e l'insegnamento religioso nelle scuole. Durante tale fase, si ebbero ripetuti dibattiti in Parlamento (alla Camera, nel 1967 e in modo particolarmente ampio nel 1971 durante il governo Colombo). Dopo il dibattito, il Presidente del Consiglio raccolse inoltre le osservazioni di tutte le formazioni politiche e le dichiarazioni di apertura della Conferenza episcopale italiana (Questionario inviato ai Vescovi nel novembre 1971), mentre furono stabiliti per le vie diplomatiche, tramite l'ambasciatore presso la Santa Sede Pompei, contatti riservati con la controparte. L'approvazione nel 1971 della legge sul divorzio ed il successivo referendum popolare provocarono peraltro una protesta ufficiale della Santa Sede e posero quindi per il momento termine a questi sviluppi.

A seguito di una ripresa di contatti nel 1975 da parte del governo Moro-La Malfa, nuovi negoziati vennero avviati nell'ottobre 1976 dal governo Andreotti, mediante la creazione di una Commissione mista composta per la parte italiana dal senatore Gonella e dai professori Jemolo e Ago, e per parte vaticana dall'allora arcivescovo Casaroli e da monsignor Silvestrini e padre Lener (la delegazione italiana è stata successivamente modificata per la scomparsa del professor Jemolo, sostituito nel 1982 dal presidente della Corte costituzionale Paolo Rossi, e del senatore Gonella, sostituito nel gennaio 1983 dal professor Gismondi; quella vaticana fu modificata nel 1979 con l'uscita del cardinale Casaroli e l'ingresso di monsignor Backis).

La Commissione, nel lungo periodo in cui si sono svolti i suoi lavori (1976-1984), ha naturalmente valutato una serie di elementi

recenti o addirittura nuovi, di carattere giuridico e politico, che determinavano esigenze di aggiornamento delle norme concordatarie: da parte italiana, le sentenze della Corte costituzionale in materia matrimoniale, la già ricordata legge sul divorzio ed il successivo referendum, la generale riforma del diritto di famiglia, delle organizzazioni sanitarie, penitenziarie e militari (obiezione di coscienza), quella in corso per le scuole secondarie superiori, l'attuazione dell'ordinamento regionale e la riorganizzazione dell'assistenza; da parte vaticana, il Concilio Vaticano II e la redazione e la promulgazione di un nuovo codice di diritto canonico.

Dopo due bozze di revisione concordataria (presentate dalla Commissione mista al Governo e da questo sottoposte al Parlamento nel 1976 e 1977), un terzo progetto di modifica del Concordato lateranense, predisposto dal governo Andreotti, fu discusso in Senato. Il dibattito si concluse con l'approvazione della risoluzione del 6 dicembre 1978 (a firma dei senatori Bartolomei, Perna, Cipolini, Spadolini, Anderlini, Ariosto) che constatava la esistenza di condizioni per entrare nella fase conclusiva del negoziato di revisione e invitava il Governo a tenere nel massimo conto quanto emerso dalla discussione, particolarmente in tema di legislazione matrimoniale, di commissione paritetica per la definizione della materia degli Enti ecclesiastici e di insegnamento della religione nelle scuole.

Successivamente, la Commissione mista elaborò tre ulteriori bozze; la cosiddetta « quarta bozza », presentata nel giugno 1979 ai gruppi parlamentari, non fu peraltro ritenuta rispondente alle indicazioni del Parlamento. Durante il primo governo Cossiga, nell'autunno 1979, il Presidente del Consiglio prese personalmente contatti riservati ad alto livello con la controparte vaticana, che consentirono un sostanziale miglioramento del progetto. La « quinta bozza » poté così essere siglata nel 1980 e citata, nelle dichiara-

zioni programmatiche del suo secondo governo, dal Presidente del Consiglio Cossiga (aprile 1980) e successivamente, all'atto della presentazione del nuovo governo, dal Presidente del Consiglio Forlani (ottobre 1980), ma per varie motivazioni non si ritenne che essa fosse da trasmettere alle Camere.

Durante i due governi presieduti dal senatore Spadolini, questi fece predisporre un approfondito parere sulla questione, con riferimento alla bozza del 1980-1981, ed un progetto di modifica del Concordato, che venne tenuto presente nel testo elaborato nel 1983: la « sesta bozza » fu presentata nell'aprile 1983 dalla Commissione mista al Presidente del Consiglio Fanfani.

L'attuale Presidente del Consiglio Craxi, tenuto conto della quinta e della sesta bozza, in contatti personali con il cardinale Casaroli, concordò le linee finali sulle quali il raggiungimento di un'intesa appariva alle parti possibile. La Santa Sede, che aveva consultato anche la Conferenza episcopale italiana sulle ultime bozze nell'aprile 1983, ottenendone un avviso favorevole che teneva conto anche del nuovo codice di diritto canonico, mostrò quindi la propria disponibilità a addivenire ad una fase conclusiva. Sulla base di tali elementi l'onorevole Craxi espose in Parlamento, nel gennaio dell'anno in corso, i principi fondamentali del nuovo Accordo, onde ottenere dalle Camere gli indirizzi politici sulla base dei quali definire con la Santa Sede il testo finale del negoziato. Questo fu rapidamente concordato e, come è noto, firmato a Villa Madama il 18 febbraio.

Anche a seguito di quanto emerso dal dibattito politico e dalle indicazioni del Parlamento — il cui ruolo nell'intero negoziato è stato centrale e determinante e si è concretizzato in richieste di puntuale informazione al Governo in merito all'andamento delle trattative, ma anche in contatti diretti fra Esecutivo e Gruppi parlamentari nel corso del lungo negoziato con la Santa Sede — il Governo ha ritenuto, incontrando in questo la disponibilità aperta e costruttiva del Vaticano, di riunire in una cornice generale i principi che regolano la reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa nei rispettivi ordini e individuare gli

specifici fondamenti costituzionali sui quali costruire il nuovo sistema di relazioni. Alle parti è apparso anche che con ulteriori intese tra le competenti autorità dello Stato e della Chiesa potessero essere poi regolati problemi particolari, consentendo una minore rigidità dello strumento pattizio e una sua migliore e progressiva adattabilità alla trasformazione della società civile e di quella religiosa. Un ulteriore elemento di cui si è tenuto conto — a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 1971 che ha precisato che l'articolo 7 della Costituzione non ha elevato le singole disposizioni dei Patti lateranensi al livello formale e sostanziale di norme costituzionali — è l'improduttività di riproporre in futuro accordi o formule che rischino di trovarsi in conflitto con i principi generali dell'ordinamento costituzionale italiano.

Con la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di Villa Madama, per la revisione del Concordato lateranense, si propone oggi una adeguata soluzione per un problema che è stato a lungo oggetto di riflessione e di dibattito e che si colloca nel contesto delle questioni istituzionali.

Nell'esperienza costituzionale dei paesi di eguale sviluppo democratico e di cultura e tradizione giuridica affini al nostro, i temi della libertà religiosa, individuale e collettiva, come quello dei rapporti con la Chiesa, sono sempre considerati nel quadro delle materie costituzionali, pur quando non sia attuato un sistema di relazioni basato su di un formale concordato con la Santa Sede.

Nel nostro ordinamento la « costituzionalità » della materia è resa esplicita, tra l'altro per l'espreso richiamo dei Patti lateranensi, operato dall'articolo 7 della Costituzione. Si volle, nella fase costituente della nostra Repubblica, assicurare stabilità all'assetto dei rapporti con la Chiesa ed all'equilibrio che si era raggiunto, fissando anche a livello costituzionale il principio della bilateralità e del consenso per la disciplina delle materie di interesse ecclesiastico e statale. Principio di bilateralità che, nelle forme appropriate dell'intesa è previsto, ed ha trovato espressione anche nelle relazioni dello Stato con altre confessioni religiose.

Questa stabilità di rapporti con la Chiesa cattolica, basati sul Concordato, non ha significato e non significa fissità e congelamento normativo. Anzi la previsione costituzionale — inserita tra i principi fondamentali per i quali è concorde l'opinione della opportunità del loro mantenimento senza innovazioni anche in sede di riforme istituzionali — di « modificazioni accettate dalle due parti », che non richiedono procedimento di revisione costituzionale, indica il corretto itinerario di aggiornamento e di riforma della disciplina concordataria.

Il testo firmato dal Governo il 18 febbraio scorso e sottoposto ora all'esame del Parlamento, per ottenerne autorizzazione alla ratifica unitamente all'ordine di esecuzione nell'ambito dell'ordinamento statale, costituisce la realizzazione di questo corretto itinerario di riforma, basato sul consenso e costituzionalmente garantito.

Le ripetute discussioni parlamentari su questo tema, prima citate, danno conto dell'attenzione con cui tutte le forze politiche hanno seguito il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, come pure dimostrano la convergenza di opinioni al di là delle maggioranze governative; effetto questo di un comune sentire in alcune scelte di fondo ricche di connotazioni istituzionali, e per le quali appaiono superate anche posizioni di dissenso che si erano manifestate in Assemblea costituente.

Le ripetute verifiche parlamentari dei progetti di revisione del Concordato e l'esame preventivo, nel dibattito del gennaio scorso, degli orientamenti di fondo contenuti nel testo definitivo sottoscritto dal Governo, esimono da iterate e diffuse valutazioni complessive o di dettaglio.

Basti ricordare in proposito che sin dalla prima mozione votata alla Camera nel 1967, l'ottica dell'adeguamento costituzionale era stata posta a base del mandato rimesso alla delegazione italiana.

L'obiettivo dell'« adeguamento costituzionale » appare pienamente raggiunto dalle disposizioni del testo sottoposto ora al definitivo esame del Parlamento, che offre anche nel suo complesso significative indicazioni per un più corretto rapporto tra isti-

tuzioni statali ed ecclesiastiche, nel contesto complessivo di una società pluralista, democraticamente governata.

Il nuovo Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana ancora il proprio stesso fondamento sui valori di libertà religiosa, individuale e collettiva, enunciati dalla Costituzione, come pure sulla nuova concezione dei rapporti tra Chiesa e comunità politiche prospettata dal Concilio: una distinzione di competenze pur nella unità della esperienza, a servizio dell'uomo e dei suoi diritti fondamentali. La distinzione dei ruoli dello Stato e della Chiesa, « ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani », non è né separatezza né commistione di poteri, ma collaborazione in una prospettiva di coordinamento delle rispettive competenze ed azioni « per la promozione dell'uomo e il bene del Paese ». Questa è la prospettiva enunciata dall'articolo 1 del nuovo Accordo e che offre la chiave di lettura dell'intero testo.

Innovando rispetto alla disciplina del Concordato del 1929, un primo gruppo di disposizioni garantisce pienamente le libertà della Chiesa. Tra le altre, la libertà di svolgere la propria missione pastorale educativa e caritativa; la libertà di organizzazione, di esercizio del culto e del magistero e ministero spirituale, di giurisdizione in materia ecclesiastica; la libertà di comunicare, diffondere, pubblicare ogni atto relativo alla missione della Chiesa; la libertà di riunione e manifestazione del pensiero dei cattolici (come di tutti i cittadini), con ogni mezzo di diffusione.

L'ottica complessiva in questa (articolo 1), come in altre disposizioni, non è più quella del privilegio. Né si è in presenza di inutili ripetizioni di diritti che trovano collocazione anche nel contesto costituzionale della Repubblica italiana o che appaiono da questa garantiti.

La specificazione dei diritti di libertà che l'Accordo con la Santa Sede (come anche altre convenzioni internazionali che impegnano lo Stato) concorre a determinare, consente un rafforzamento nella protezione di questi diritti.

Eguale in linea con una più adeguata concezione della libertà, come pure me-

glio rispondente alla indipendenza della Chiesa nel proprio ordine, risultano le disposizioni relative alla libera determinazione delle circoscrizioni delle parrocchie e delle diocesi ed alla nomina dei parroci e dei vescovi da parte dell'autorità ecclesiastica. Cadono così i vecchi residui di giurisdizionalismo ed ingerenza statale.

Pure rispettosa dei principi di libertà e di eguaglianza appare la nuova disciplina della condizione dei sacerdoti, espressa, relativamente agli obblighi militari ed al dovere di testimonianza, dall'articolo 4 dell'Accordo.

Particolare attenzione può essere riservata ai tre più rilevanti temi posti tradizionalmente al centro della materia concordataria: alla disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici; al riconoscimento del matrimonio canonico e della giurisdizione ecclesiastica in ordine ad esso; all'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica.

Il primo di questi tre temi appare disciplinato per i profili generali e di principio dall'Accordo di revisione del Concordato, mentre la più articolata normativa di dettaglio — destinata a rinnovare in modo organico le norme preesistenti anche in ordine agli impegni finanziari dello Stato, radicati sulle remote leggi eversive del patrimonio ecclesiastico — viene elaborata dalla apposita commissione paritetica, e sarà poi sottoposta, per l'approvazione, alla valutazione ed alle determinazioni delle Parti.

La valutazione delle disposizioni fondamentali espresse nell'Accordo di revisione del Concordato, e destinate ad essere immediatamente e comunque operanti, anche in questa materia non può che determinare un giudizio di positivo apprezzamento, e di piena aderenza alle disposizioni, anche programmatiche, della nostra Carta costituzionale. L'espresso richiamo all'articolo 20 della Costituzione contenuto nel testo dell'Accordo (articolo 7), connota in senso nè privilegiario nè discriminatorio il trattamento degli enti ecclesiastici. Essi sono da riconoscere nell'ottica complessiva della loro appartenenza alla struttura ed all'ordinamento della Chiesa.

La equiparazione, agli effetti tributari, degli enti ecclesiastici, agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione risponde ad un principio tradizionale e consolidato, che tiene conto del valore proprio e delle finalità non lucrative di tali enti.

La nuova disciplina di questa complessa materia non si inserisce tuttavia automaticamente nel corpo delle disposizioni concordatarie per le quali è stato presentato il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica: è da ritenere che la commissione paritetica formuli norme da sottoporre alla valutazione ed alla approvazione delle Parti. Quindi per la loro approvazione si darà un nuovo e specifico esame parlamentare.

Intanto non può che esprimersi soddisfazione per la sollecitudine — che segnala un consistente impegno tecnico ed un clima di reciproca comprensione nel negoziato — con la quale la commissione paritetica ha proceduto nei suoi lavori, informando con una relazione molto dettagliata dei principi ai quali ritiene di ispirare le norme da sottoporre alla successiva approvazione delle Parti.

In una materia resa di difficile comprensione e gestione anche per la stratificazione nel tempo di molteplici fonti normative, la commissione propone profonde e chiare innovazioni, rispettose del principio della collaborazione nella distinzione dei ruoli dello Stato e della Chiesa che ispira l'Accordo di revisione del Concordato.

Le linee portanti si innestano, da un lato, sulle impostazioni del Concilio e sulle nuove disposizioni relative alla organizzazione ecclesiastica enunciate dal codice di diritto canonico promulgato lo scorso anno; dall'altro, si innestano sull'impianto di fondo della Costituzione repubblicana nell'ottica di una società pluralista, nella quale anche le istituzioni ecclesiastiche assumono rilievo nel loro specifico modo d'essere. E la libertà religiosa, come le altre libertà, esige talvolta il concorso di pubblici apparati perchè possa essere non solo enunciata ma anche effettivamente realizzata.

L'aspetto più rilevante del nuovo sistema che la commissione paritetica propone

è il superamento del vecchio regime dei benefici ecclesiastici, vale a dire le masse patrimoniali annesse a singoli uffici ecclesiastici i cui redditi sono destinati al sostentamento del titolare dell'ufficio. Ne consegue il superamento dei supplementi di congrua e cioè delle integrazioni che lo Stato corrisponde qualora quei redditi risultino, come nella gran parte dei casi avviene, insufficienti.

Il superamento di questo meccanismo di diretto sostegno finanziario dello Stato, determina l'esigenza di una complessiva riorganizzazione dell'amministrazione ecclesiastica, con la creazione di istituti diocesani per la gestione dei beni destinati al sostentamento del clero, e con la valorizzazione della libertà e della volontà dei cittadini per la medesima finalità.

È un modello che, pur con connotazioni originali ci avvicina a più maturi sistemi europei dei paesi di affine tradizione giuridica.

Ne segue anche la possibilità di una rilevante semplificazione per l'Amministrazione dello Stato. Mentre al sostentamento del clero, la cui alta funzione di interesse religioso e sociale nessuno ha mai disconosciuto, si provvederà da parte degli appositi istituti diocesani, sia con redditi dei beni ecclesiastici sia con le oblazioni spontanee dei fedeli, fiscalmente agevolate in quanto deducibili dal reddito entro il tetto massimo prefissato (1 milione).

Risulta poi esaltato il rispetto della volontà dei cittadini, i quali concorrono nel determinare la destinazione di una quota marginale (8 per mille) dell'imposta personale da essi comunque corrisposta, ed assegnata sulla base di tali scelte ad un fondo statale o ad un fondo ecclesiastico, per finalità umanitarie di alto rilievo sociale e religioso.

In materia matrimoniale l'ottica complessiva non può che essere quella della libertà e della tutela delle scelte operate dalla persona.

Sotto questo profilo assume rilievo la libera scelta dei cittadini che contraggono matrimonio secondo le norme del diritto

canonico. A tale matrimonio, previa trascrizione e in assenza di impedimenti espressamente previsti, sono riconosciuti effetti civili.

Ne segue il riconoscimento della giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, ispirata a principi già verificati dalla Corte costituzionale, e per i quali appare ragionevole la deroga alla giurisdizione statale.

Il procedimento destinato a rendere efficaci le sentenze di nullità emesse dal giudice canonico riconosciuto competente per i matrimoni canonici trascritti, non è più promosso d'ufficio, ma è rimesso all'impulso delle parti interessate ed è modellato, fatta salva la specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale, in modo analogo al procedimento previsto per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

Il testo del nuovo Concordato non suffraga l'ipotesi che sull'accertamento della nullità del matrimonio concordatario ci sia concorrenza alternativa della giurisdizione ecclesiastica e della giurisdizione nazionale: si ritiene peraltro di dover valutare favorevolmente i maggiori poteri che il nuovo Concordato attribuisce al giudice italiano nell'ambito del procedimento di deliberazione della sentenza ecclesiastica.

Anche in tema di insegnamento della religione cattolica, assicurato dalle scuole pubbliche, l'impostazione della nuova disciplina concordataria risponde ad esigenze di libertà e valorizza le scelte che ciascuno deve compiere, come pure la responsabilità educativa dei genitori, pur essa ancorata a valori costituzionali. La regolamentazione di dettaglio, è rimessa ad una successiva intesa con la Conferenza episcopale italiana, secondo un modulo procedurale che caratterizza anche in altri settori il nuovo testo concordatario.

Eguale delineata in funzione del libero esercizio della libertà religiosa, appare la previsione ed organizzazione della assistenza spirituale alle Forze armate, negli ospedali, negli istituti di prevenzione e di pena, assicurata con modalità stabilite sulla base di specifiche intese.

La collaborazione delle parti si estende, senza invasioni di competenze, alla tutela del patrimonio storico ed artistico di interesse religioso ed alla conservazione e consultazione degli archivi delle biblioteche appartenenti alle istituzioni ecclesiastiche.

Ne risulta un sistema di collaborazione tra Stato e Chiesa, rispettoso della loro reciproca indipendenza e sovranità ed aperto alla regolamentazione su base consensuale delle altre materie nelle quali si manifesti tale esigenza.

\* \* \*

Onorevoli senatori, il fatto che solo oggi dai tempi della Costituente si sia proceduto

ad una rinnovazione del Concordato, se da un lato può indurre a considerare troppo lunga la gestazione, dall'altra parte ci rende coscienti del significato e dell'importanza dell'atto che il Senato è chiamato a valutare e ad approvare: un atto che riconfermando la collaborazione fra Stato e Chiesa si muove nell'ordine delle norme costituzionali e secondo il comune sentire del nostro popolo.

Per questo, la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzarne la ratifica.

SALVI, *relatore*

#### PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore RUFFILLI)

25 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, ritenuta conforme alla Costituzione la procedura della bilateralità, seguita per la revisione concordataria, alla luce del disposto del secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione. La 1<sup>a</sup> Commissione ritiene poi che il contenuto del Concordato sia pienamente rispondente ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, e al complesso dei principi fon-

damentali fissati nei primi articoli della Costituzione ed in quelli relativi ai diritti ed ai doveri dei cittadini.

Anche al fine di valorizzare le novità di metodo e di contenuto della revisione concordataria, la Commissione reputa opportuno che il Governo, in sede di deliberazione della ratifica e dell'esecuzione del Concordato, fornisca adeguate informazioni sui lavori della « Commissione paritetica », prevista nell'Accordo all'articolo 7, punto 6, ed al punto 3 del Protocollo addizionale.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

31 luglio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

In particolare si fa presente che il voto contrario del senatore Massimo Riva è motivato dal fatto che il Parlamento si accingerebbe a ratificare uno strumento concordatario dal quale discendono oneri aggiuntivi, nel tempo, a carico del bilancio statale, certi nell'*an* ed incerti nel *quantum* e per i quali non si provvede alla prevista copertura degli oneri secondo quanto stabi-

lito dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: ciò anche in ragione del fatto che non si è formalmente a conoscenza delle norme — da definirsi in sede di commissione paritetica — dalle quali discenderanno detti oneri.

Il senatore Mitrotti ha motivato il suo voto contrario sottolineando che la Commissione bilancio non era in condizione di esprimere un parere non disponendo ancora dei testi normativi — da definirsi in sede di « commissione paritetica » — dai quali discenderanno oneri aggiuntivi, sia pure in un orizzonte pluriennale, a carico del bilancio statale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.

**Art. 2.**

Piena e intera esecuzione è data all'Accordo con Protocollo addizionale di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13, n. 1, dell'Accordo stesso.